

COMUNE DI PASIAN DI PRATO

Provincia di Udine

REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE DEL “CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI” DEL COMUNE DI PASIAN DI PRATO

Approvato con delibera C.C. n. 90 del 29.11.2003,

modificato con:

delibera C.C. n. 84 del 04.11.2004;

delibera C.C. n. 2 del 24.01.2005;

delibera C.C. n. 93 del 25.11.2006;

delibera C.C. n. 102 del 29/09/2010;

delibera C.C. n. 72 del 29/11/2016



Art. 1
Istituzione del “Consiglio Comunale dei Ragazzi”

1. Al fine di favorire una idonea crescita socio-culturale dei ragazzi e la consapevolezza dei loro diritti e dei doveri verso le istituzioni e verso la comunità, è istituito nel Comune di Pesian di Prato il “Consiglio Comunale dei Ragazzi” (CCdR) ai sensi dell’art. 4 dello Statuto comunale.

Art. 2
Attribuzioni

1. Il “Consiglio Comunale dei Ragazzi” ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, cultura e spettacolo pubblico, istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l’UNICEF.

Art. 3
Funzionamento

1. Il “Consiglio Comunale dei Ragazzi” svolge le proprie funzioni in modo libero ed autonomo; l’organizzazione e le modalità di elezione sono disciplinate dal presente regolamento.

Art. 4
Elettorato attivo

1. Partecipano all’elezione del “Consiglio Comunale dei Ragazzi” tutti gli alunni dalla classe quarta della Scuola Primaria alla classe terza della Scuola Secondaria di primo grado.

Art. 5
Elettorato passivo

1. Possono essere eletti Consiglieri gli alunni dai 9 ai 14 anni di età, ovunque residenti, purché iscritti negli istituti scolastici aventi sede a Pesian di Prato. Possono altresì essere eletti gli alunni residenti a Pesian di Prato iscritti in Istituti scolastici aventi sede in altri Comuni.

Art. 6
Composizione

1. Il “Consiglio Comunale dei Ragazzi” è composto da 20 membri. E’ favorita l’elezione di almeno due consiglieri per ogni classe di corso. La composizione del Consiglio è ripartita come segue:

- a) 10 consiglieri vengono eletti dagli alunni delle Scuole di Pesian di Prato, di cui 4 dagli alunni della Scuola Primaria e 6 dagli alunni della Scuola Secondaria;
- b) 4 dagli allievi della Scuola Primaria di Passons;

- c) 3 dagli allievi della Scuola Primaria di Colloredo di Prato;
- d) i restanti 3 consiglieri vengono eletti da tutti gli studenti del Comune nella lista unica di cui all'art. 7;

Art. 7

Elezioni

1. Le elezioni del “Consiglio Comunale dei Ragazzi” si svolgono con le seguenti modalità:

- a) entro il 10 ottobre dell'anno di decadenza del CCdR vengono presentate le candidature al dirigente scolastico che redige le liste contenenti le candidature, una lista per ogni plesso scolastico. Le liste sono composte da tutti i candidati di ciascun plesso scolastico, e di regola sono costituite da almeno due candidati per ogni classe di corso. La presentazione della candidatura è libera, salvo l'obbligo di ogni candidato di accettare per iscritto la candidatura, previa autorizzazione dei genitori. Entro il medesimo termine può presentare individualmente la propria candidatura al dirigente scolastico l'alunno residente a Pesian di Prato che sia iscritto in Istituti scolastici aventi sede in altri Comuni.
- b) entro il 15 ottobre il Dirigente Scolastico redige, per ogni plesso scolastico, la lista dei candidati, verificando la sussistenza di almeno due candidati per ogni classe di corso. In mancanza provvede a sollecitare le classi di corso interessate affinché individuino ulteriori candidature; in caso di perdurante mancanza, redige ugualmente la lista del plesso. Provvede inoltre, sulla base dell'elenco complessivo delle candidature ricevute, a redigere la lista unica di tutti i candidati delle scuole del Comune ai fini della predisposizione delle schede di votazione da utilizzare in ogni plesso scolastico, come previsto dal successivo comma g);
- c) dal 16 ottobre si apre la campagna elettorale che gli studenti svolgono nelle forme più opportune (assemblee, volantinaggi, dibattiti in classe, ecc.), in sintonia con quanto previsto nel Piano dell'Offerta Formativa. Ciascuna scuola disciplina autonomamente le modalità per incentivare il confronto tra candidati ed elettori.
- d) in ognuna delle scuole è nominata dal Dirigente Scolastico o suo delegato, una commissione elettorale con il compito di vigilare sulla regolarità del procedimento. Tale commissione comprende, oltre al Dirigente Scolastico o suo delegato, un rappresentante degli Insegnanti, tre rappresentanti degli studenti non candidati.
- e) la commissione nominata ai sensi della precedente lettera d) ha il compito di nominare tra gli studenti i membri dei seggi elettorali, uno per ogni plesso scolastico. I seggi elettorali sono composti da quattro scrutatori ed un presidente nominato tra i genitori: alla predetta commissione spetta altresì il compito di pronunciarsi a maggioranza e con decisione inappellabile su eventuali ricorsi inerenti il procedimento elettorale. I ricorsi devono essere presentati al Sindaco entro 48 ore dalla chiusura delle operazioni elettorali. La Commissione deve pronunciarsi nelle 48 ore successive.
- f) le operazioni di voto si svolgono esclusivamente nell'orario scolastico (9,00 – 12,00) del giorno 10 novembre di ciascun biennio. Se tale termine coincide con un giorno festivo, le operazioni di voto si svolgono il giorno precedente. Possono costituirsi anche più seggi elettorali.

- g) gli elettori ricevono due schede di votazione: nella prima l'elettore può esprimere un massimo di due preferenze per i candidati del proprio plesso scolastico; nella seconda l'elettore può esprimere un massimo di due preferenze nella lista unica di tutti i candidati delle scuole del Comune.
- g) la commissione nominata ai sensi della precedente lettera d), deve garantire adeguate forme di libertà e segretezza del voto.
- h) le operazioni di scrutinio hanno inizio subito dopo la chiusura delle votazioni. Ciascun seggio, alla presenza di tutti i componenti, procede allo scrutinio distinguendo le preferenze ottenute da ogni candidato nella lista del plesso scolastico e nella lista unica di tutti i candidati del Comune. Successivamente provvede alla consegna del proprio verbale, sottoscritto da tutti i componenti, al Dirigente Scolastico, che ne cura la trasmissione all'Ufficio Elettorale del Comune.
- i) L'Ufficio Elettorale comunale, ricevuti dal Dirigente Scolastico i plichi contenenti tutti i verbali di scrutinio, provvede a riepilogare i risultati e ad attribuire i seggi ai sensi dell'art.6:
 - a. Procede, in prima istanza, a rilevare i candidati più votati in ognuno dei plessi scolastici, nella lista dei candidati del plesso, attribuendo di conseguenza i seggi spettanti ai sensi dell'art. 6, lettere a), b), c). In caso di parità di voti i seggi vengono attribuiti al candidato più anziano d'età.
 - b. Procede inoltre ad attribuire provvisoriamente, sulla base dello scrutinio delle preferenze relativo alla lista unica di tutti i candidati di cui all'art. 6, lettera d), i seggi rimanenti ai candidati più votati non eletti nelle liste di plesso.
 - c. Verifica che la composizione del Consiglio così risultante rispetti l'elezione di almeno due candidati per ogni classe di corso. In caso contrario provvede a disporre lo scorrimento della graduatoria delle preferenze relativo alla lista unica dei candidati, fino al verificarsi di tale condizione. Nel caso in cui, in tutto o in parte, lo scorrimento non consenta il verificarsi di tale condizione, approva l'attribuzione dei seggi come risultante dalle operazioni di cui alla lettera b).
 - d. Rilascia il verbale conclusivo con i risultati delle elezioni.

Art. 8

Proclamazione degli eletti

1. Il Sindaco di Pesian di Prato, non prima di tre giorni dalla chiusura delle operazioni elettorali, proclama i risultati delle elezioni salva la presentazione di eventuali ricorsi e provvede a darne notizia mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Pesian di Prato. In caso di presentazione di ricorsi, il Sindaco dovrà trasmettere immediatamente gli atti alla commissione elettorale, la quale, entro tre giorni, dovrà verificare il merito del ricorso ed emettere giudizio ai sensi dell'art. 7, lettera e).

Art. 9

Prima adunanza del "Consiglio Comunale dei Ragazzi"

1. Entro il 20 novembre dell'anno delle elezioni, il Sindaco convoca il "Consiglio Comunale dei Ragazzi" per la prima seduta e ne assume la Presidenza. Nella sua prima riunione il "Consiglio Comunale dei Ragazzi" dovrà procedere alla elezione del proprio Sindaco, nell'ambito dei componenti del Consiglio, con le modalità disciplinate negli articoli seguenti.

Art. 10

Elezione del Sindaco del “Consiglio Comunale dei Ragazzi”

1. Ogni candidato alla carica di Sindaco presenta, nella prima seduta del Consiglio, il suo programma di lavoro. La votazione si svolge a scrutinio segreto. Il Sindaco è eletto a maggioranza assoluta dei componenti. Nel caso in cui nessun candidato ottenga tale maggioranza, si procede immediatamente a votazione di ballottaggio tra i due più votati. In caso di parità tra più soggetti, partecipa al ballottaggio il più anziano di età. Nello scrutinio di ballottaggio risulta eletto chi consegue il maggior numero di voti. Qualora anche nello scrutinio di ballottaggio i due candidati ottengano lo stesso numero di voti, sarà eletto il più anziano di età.

Art. 11

Attribuzioni e durata in carica del Sindaco

1. Il Sindaco eletto ha il compito di:

- a) convocare il Consiglio. La convocazione avviene su richiesta del Sindaco dei ragazzi almeno cinque giorni prima dell'adunanza, per mezzo di avvisi spediti dal funzionario responsabile ai Consiglieri e al Capo d'Istituto con preghiera di affissione all'albo scolastico per informazione a tutti i docenti e allievi. Copia della convocazione con il relativo ordine del giorno è inviata al Sindaco di Pesian di Prato.
- b) presiedere e disciplinare le sedute del Consiglio Comunale dei Ragazzi.
- c) coordinare le attività dei gruppi di lavoro o delle commissioni tematiche di cui al successivo articolo 14.

2. La carica di Sindaco coincide con la durata del Consiglio Comunale dei Ragazzi. Il Sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi non è immediatamente rieleggibile.

Art. 12

Funzionamento del “Consiglio Comunale dei Ragazzi”

1. Le sedute del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei Consiglieri: le deliberazioni sono validamente adottate con la maggioranza dei presenti.

2. Le deliberazioni del Consiglio, adottate nella forma di proposte o pareri, vengono verbalizzate dal funzionario comunale delegato. Vengono trasmesse al Sindaco, all'Assessore delegato. Il Sindaco, entro quindici giorni dal ricevimento, formula risposta scritta circa il problema o l'istanza formulata. Il Sindaco dovrà altresì informare delle modalità che si intendono seguire per le eventuali soluzioni.

3. Nel bilancio comunale potrà essere iscritto annualmente un fondo per il finanziamento delle iniziative deliberate dal Consiglio Comunale dei Ragazzi.

4. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi può richiedere al Sindaco di porre all'ordine del giorno del Consiglio Comunale di Pesian di Prato uno specifico argomento per la relativa discussione, con le modalità disciplinate dal presente articolo. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi dovrà riunirsi almeno una volta durante ciascun anno del mandato; la sede del Consiglio è la sala consiliare del Palazzo Municipale con sede in via Roma, 46 a Pesian di Prato.

5. Le sedute del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono pubbliche.

Art. 13

Surroga dei consiglieri

1. In caso di dimissioni o di altre cause di cessazione della carica, viene proclamato consigliere il primo dei non eletti nella relativa lista di plesso o nella lista unica di tutti i candidati delle scuole del Comune.

Art. 14

Articolazione del CCdR

1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi si articola in gruppi di lavoro o commissioni tematiche coordinate dal Sindaco dei ragazzi o da Consigliere dallo stesso designato a cui possono partecipare anche alunni non eletti rientranti nell'elettorato passivo secondo l'articolo 5. I gruppi o le commissioni sono un luogo di elaborazione comune e riferiscono dei lavori al Consiglio Comunale dei Ragazzi. Per garantire il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi, dei gruppi di lavoro, delle commissioni e per i rapporti tra il Consiglio Comunale e il Consiglio Comunale dei Ragazzi è nominato da parte dell'Amministrazione comunale un consulente delegato dal Sindaco.
2. I gruppi di lavoro o le commissioni si riuniscono nella sede della scuola media di Pesian di Prato, fuori dell'orario scolastico, oppure presso altra sede idonea messa a disposizione dall'Amministrazione comunale.

Art. 15

Riunioni

1. Il Consiglio Comunale di Pesian di Prato indipendentemente da quanto disposto all'art. 12 si riunisce, almeno una volta l'anno, in seduta comune con il Consiglio Comunale dei Ragazzi. In tale occasione il Sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi espone la propria relazione, sulla quale il Consiglio Comunale di Pesian di Prato adotta una propria deliberazione di riscontro.

Art. 16

Durata in carica

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi dura in carica due anni, fino alla proclamazione degli eletti di cui all'art. 8.